

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 67° - Numero 46

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 ottobre 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI NISSORIA

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COMUNE DI PACHINO
MODIFICHE

SOMMARIO

Statuto del Comune di Nissoria	Pag.	3
Statuto del Comune di Tremestieri Etneo	»	15
Statuto del Comune di Pachino (Modifiche)	»	35

.S.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI NISSORIA

(Provincia di Enna)

Lo statuto del comune di Nissoria è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 16 ottobre 1993.

Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 del 25 marzo 1995 e n. 40 del 21 settembre 2012.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 13 del 9 settembre 2013.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il comune

1. Il comune di Nissoria, di seguito chiamato comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Nissoria.

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 62,64 e confina con i territori dei comuni di Nicosia, Gagliano Castelferrato, Agira, Leonforte, Assoro.

3. Il comune ha il proprio stemma e il gonfalone su cui vengono rappresentati un albero di ulivo e un covone di grano su scudo a fondo azzurro, una corona e due ramoscelli di cui uno di alloro e uno di quercia.

4. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune a una particolare iniziativa.

5. Il sindaco o la giunta comunale possono autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Vittorio Emanuele, n. 135.

Art. 2

Autonomia statutaria

1. Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

4. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 3

Autonomia regolamentare

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.

2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale.

Art. 4

Principi e finalità

1. Il comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il comune collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il comune istituisce l'albo pretorio on line nel proprio sito istituzionale per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'integrità, l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua il responsabile della pubblicazione. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e ne attesta l'avvenuta pubblicazione, su conforme attestazione del messo comunale.

Titolo II

FUNZIONI

Art. 6

Funzioni del comune

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, così come

individuato ai precedenti articoli, salvo quelle che le leggi dello Stato o della Regione siciliana, di cui fa parte, assegnano ad altro ente.

2. Il comune per l'esercizio delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di decentramento e di cooperazione sia con la Provincia regionale di Enna che con altri comuni ed enti e con le comunità di Nissoria residenti all'estero, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.

3. Il comune gestisce, altresì, i servizi e le funzioni di competenza statale allo stesso assegnati dalla legge.

Art. 7

Tutela della salute

Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, dei disabili, dei portatori di handicaps, degli anziani e dei tossicodipendenti.

Art. 8

Funzioni sociali

1. Il comune esercita ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, le funzioni concernenti l'organizzazione, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di base.

2. In tale funzione si ispira al rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose, della riservatezza attinente sia alla sfera psico-fisica sia a quella sociale del cittadino, al riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.

3. Persegue, altresì, il fine di concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale, e quello di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, all'educazione, all'istruzione ed al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.

4. Promuove ed incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche della tolleranza e della solidarietà fra soggetti socialmente deboli.

Art. 9

Tutela dell'ambiente

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare, migliorare e difendere l'ambiente.

2. Promuove uno sviluppo economico ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente, della flora e della fauna, sulla sicurezza della propria comunità, sulla massima valorizzazione del proprio territorio.

Art. 10

Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico ed artistico

1. Il comune promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali, e si adopera per rendere effettivo, il diritto allo studio.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della comunità.

Art. 11

Sport e tempo libero

1. Il comune incoraggia e garantisce lo sport nelle sue varie espressioni ed il turismo sociale e giovanile partecipando, ove è finanziariamente possibile, mediante contributi per rendere effettivo tale diritto.

Art. 12

Associazioni - enti - strutture

1. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti articoli 10 ed 11 il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di strutture, servizi ed ambienti idonei e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni dell'art. 7 comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi ed ambienti sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 13

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il comune promuove, programma ed attua un organico assetto del territorio, concorrendo all'attuazione o attuando gli interventi sulla base di una corretta valutazione di impatto ambientale.

2. Promuove ed attua lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Promuove e realizza le infrastrutture necessarie all'organico assetto del territorio.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 14

Sviluppo economico

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione di prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Tutela e promuove l'attività agricolo-produttiva.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.

5. Il comune favorisce e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.

Art. 15

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi propri, dei piani e dei programmi dello Stato,

della Regione, della Provincia, il comune assicura la consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Titolo III

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 16

Norme di partecipazione e decentramento libere forme associazione

1. Il comune di Nissoria riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità.

2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare e di supporto a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà e di pluralismo sociale.

3. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della protezione civile, del diritto allo studio, della tutela dei beni ambientali e culturali, dello sport e del tempo libero, nel rispetto della normativa vigente.

4. È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse collettivo. L'ente sensibile alle eventuali proposte e suggerimenti, ove lo ritenga opportuno, può richiedere pareri ed indirizzi.

5. Il comune favorisce e regola, altresì, gli organismi di partecipazione dei cittadini sulla base di aggregazioni territoriali omogenee e con funzione consultiva.

Art. 17

Albo delle associazioni

1. Nello spirito del precedente articolo viene istituito l'albo comunale delle associazioni.

2. Possono essere iscritti all'albo tutte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, ovvero aderire ad enti ed organizzazioni aventi carattere nazionale, regionale, provinciale, ed aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;

b) uno statuto che vincoli la vita associativa a principi democratici.

I criteri d'iscrizione a detto albo e la gestione dello stesso saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 18

Istanze - petizioni - proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Tali istanze, petizioni e proposte sono esaminate dai competenti organi nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento; dell'avvenuto esame e delle sue risultanze viene data notizia ai cittadini presentatori nei modi previsti dal regolamento. Nel suddetto regolamento sarà disciplinato, altresì, l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di udienza.

Art. 19

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Titolo III - artt. 8 e segg. della legge n. 10/91 e con apposito regolamento che assicuri certezza, efficacia ed imparzialità dell'azione dell'ente locale.

Art. 20

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo esclusivamente su problemi di rilevanza generale del comune ove lo richiedono i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero 650 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- nomine e designazioni di cui all'art. 32, lett. n), della legge n. 142/90;
- materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini di legge.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il rinvio, la sospensione, la decadenza della consultazione; il tempo per la raccolta delle firme da parte dei promotori non può superare i 40 giorni consecutivi.

4. Il referendum è valido solo se avrà votato la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

5. L'esito del referendum dovrà essere discusso dal consiglio comunale entro 40 giorni dalla data della consultazione.

Art. 21

Consultazioni

1. Il comune può attivare forme di consultazione su materie specifiche attraverso il rapporto con gli organi a base associativa.

2. Per materie di interesse più generale può ricorrere a consultazioni allargate ad un maggior numero di cittadini o a tutta la popolazione mediante indagini demoscopiche, questionari, assemblee pubbliche ed ogni altra forma di consultazione finalizzata.

Titolo IV

ORGANI E COMPETENZE

Art. 22

Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

2. Il comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 23

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.

3. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo ed esercita le sue funzioni nelle materie di sua competenza stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori, che possono chiedere di intervenire sui punti posti all'O.d.G.

I responsabili dei settori sono tenuti a partecipare alle sedute di consiglio nelle quali vi è all'ordine del giorno la trattazione di argomenti pertinenti al settore stesso.

Il presidente può estendere la partecipazione anche ad esperti, consulenti esterni e professionisti incaricati. Nelle sedute aperte la partecipazione è estesa anche ai cittadini.

Art. 24

Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi nel luogo di residenza o nel domicilio comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale.

La prima convocazione del consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

2. Il presidente è eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza dei presenti nella seconda votazione. Il consiglio, nella medesima seduta, elegge, altresì, un vice presidente con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima convocazione e di prosecuzione. Per la validità della seduta, in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri, arrotondata per difetto, assegnati. Nella seduta di prosecuzione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'avvertimento che, nel caso in cui nel giorno e nell'ora stabilita per la prima convocazione non venga raggiunto il numero legale o venga meno nel corso della stessa, la seduta viene sospesa per un'ora. Se alla ripresa dopo la predetta sospensione permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta verrà rinviata d'ufficio in prosecuzione e senza ulteriore avviso, al giorno successivo alla stessa ora della prima convocazione.

5. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

7. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con avviso da notificare ai consiglieri almeno 24 ore prima.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e l'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

11. I fascicoli inerenti alle proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotti a tre giorni nel caso di sessione straordinaria.

Art. 25

Consiglieri comunali

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dai regolamenti per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. Un quinto dei consiglieri comunali o il sindaco possono richiedere la convocazione del consiglio su argomenti di competenza dell'organo medesimo. In tal caso, il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta.

8. In caso di inerzia del presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

Art. 26

Commissioni

1. Il consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del consiglio.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

5. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in

tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

6. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.

Art. 27

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo.

2. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

3. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

4. È istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

5. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.

6. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 28

Decadenza dalla carica

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 29

Sindaco

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al comune e svolge tutte le

funzioni politiche che non siano attribuite dalla legge ad altri organi.

3. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

4. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

Art. 30

Cessazione dalla carica

1. Il sindaco dura in carica sino all'elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco, la giunta comunale decade mentre il C.C. rimane in carica fino a nuove elezioni.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco al protocollo sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal segretario comunale al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale alle autonomie locali.

Art. 31

Linee programmatiche di mandato

1. Con le modalità previste dalla legge, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

4. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

Art. 32

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta la decadenza degli stessi organi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza prevista dalla legge. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,

viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata ne consegue la cessazione immediata dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente ai sensi dell'art. 11 - comma 4 - legge regionale 11 settembre 1997 n. 35.

Art. 33

Vicesindaco

1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco, scegliendolo tra gli assessori nominati.

2. L'incarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.

3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, formalmente comunicata allo stesso dal sindaco.

4. La delega opera automaticamente solo in caso di impedimento per ragioni di salute o altre che non consentano al sindaco di comunicare la sua assenza o impossibilità di svolgere le funzioni.

5. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

6. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 34

Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.

2. Il sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

5. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.

8. Le dimissioni sono presentate al protocollo dell'ente per iscritto e sono immediatamente esecutive, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

9. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal sindaco. Egli deve in tal caso, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni

del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

10. La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge. È, altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.

11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale alle autonomie locali. La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.

Art. 35

Competenze della giunta comunale

1. La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo statuto.

2. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.

6. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 2, legge regionale n. 23/97.

7. Nell'ambito delle proprie competenze la giunta, inoltre:

- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- approva gli accordi adottati in sede di contrattazione decentrata;
- autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alle variazioni delle tariffe, dei tributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.

Art. 36

Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o di impedimento del sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare, su autorizzazione del sindaco se richiesto, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 37

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria viene curata sotto la responsabilità dei dipendenti preposti che forniscono tutta la documentazione a corredo della proposta di deliberazione.

3. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'Organo è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tal modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntalesca, il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

6. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura. È fatta salva la possibilità di chiedere lettura della sola parte dispositiva.

7. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.

8. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti ma non nel numero dei votanti.

9. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della vota-

zione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

10. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale riportando in modo sintetico i punti principali della discussione e gli interventi consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.

11. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale, dal presidente del consiglio comunale nonché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio di segreteria da lui delegato.

Titolo V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 38

Principi e criteri organizzativi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del comune è attribuita al sindaco.

7. La giunta comunale autorizza la costituzione in giudizio e, nell'interesse generale del comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 39

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, eventuali competenze aggiuntive del segre-

rio comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi politici.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative, tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

Art. 40

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio con facoltà per il segretario comunale di presentare proprie controdeduzioni. È illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario. È parimenti illegittima la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.

Art. 41

Vice segretario comunale

1. Il segretario comunale è coadiuvato da un vice segretario comunale.

2. Il vice segretario comunale è nominato dal sindaco, che lo individua fra i responsabili apicali di settore in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali.

3. Il vice segretario comunale collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di assenza e/o impedimento.

4. Lo stato giuridico e l'eventuale trattamento economico differenziale del vice segretario comunale, sono stabiliti dalle norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Regioni ed A.A.LL. in materia di "alta professionalità" e di ripartizione dei diritti di rogito per i vice segretari degli EE.LL. non dirigenti, vigenti al tempo della nomina.

Art. 42

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del comune è affidata, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al segretario comunale.

8. Nella materia di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione.

9. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindi giorni consecutivi.

Art. 43

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 44

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

3. L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lettere b) c) d) e) f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art. 45

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in

possesto dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. È di competenza del consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinare di legge.

Art. 46

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.

5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.

Art. 47

Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare, in via prioritaria rispetto a eventuali soluzioni alternative, apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per realizzare economie di gestione dell'ente.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48

Consorti

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai

sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 49

Accordi di programma, conferenze dei servizi e sponsorizzazioni

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

6. In applicazione dell'art. 43 legge n. 449/1997, il comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.

7. Compete al responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.

Titolo VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 50

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili della legge, disciplina l'ordinamento contabile del comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario o il servizio di economato per le minute spese di ufficio.

Art. 51

Ordinamento tributario

1. Il comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 52

Bilancio e rendiconto di gestione

1. Il comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata triennale e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.

3. Compete alla G.C. l'adozione del PEG sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 53

Disciplina dei contratti

1. Il comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di organizzazione degli uffici.

Art. 54

Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza non-

ché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del comune.

Art. 55

Principi generali del controllo interno

1. Il comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dal D.L. n. 174/2012.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 56

Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora il numero di elettori del comune non inferiore a 100 persone avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del comune in

modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente all'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

Art. 57

Associazionismo e strumenti di programmazione negoziata

1. Il comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il comune per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità d'intervento nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, legge n. 662/1996. A tal fine, il comune stipula accordi di Programma quadro, Patti territoriali, Contratti di programma e Contratti d'area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare e tenendo indebito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.

Art. 58

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 59

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini.

3. Il comune istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 60

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo i tempi e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio on line. Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa la cui funzione prioritaria è l'informazione tramite i mezzi di comunicazione di massa.

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.

6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il comune si avvale delle tecnologie informatiche di internet.

Titolo VIII

NORME FINALI

Art. 61

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune. Le norme dello statuto sono

deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale e pubblicato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.

2. Qualora il quorum di cui al presente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto.

4. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente statuto, i regolamenti comunali preesistenti.

Art. 63

Modifiche allo statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 64

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma e disposizione derivante da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla giunta o dal consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intendono abrogate nelle parti stesse contrastanti.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.

3. Il presente statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio, se posteriore.

4. Il sindaco invia lo statuto munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.

5. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

(2013.38.2231)014

STATUTO DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO (Provincia di Catania)

Lo statuto del comune di Tremestieri Etneo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 24 del 4 marzo 2013 e n. 46 del 4 aprile 2013.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il comune

Il comune di Tremestieri Etneo è ente autonomo, dotato di propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Il comune rappresenta la comunità di donne ed uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne pro-

muove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sancite dalla Costituzione italiana.

Favorisce, altresì, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il comune tutela la propria autonomia istituzionale, l'identità storica e le tradizioni popolari.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

Il territorio del comune si estende per ha. 646 e si compone di:

a) Capocentro, confinante a nord con Pedara, a est con San Giovanni La Punta, ad ovest con Mascalucia e Gravina e a sud con Sant'Agata Li Battiati;

b) Canalicchio, confinante a nord con San Giovanni La Punta, ad est con San Gregorio, a sud con Catania e ad ovest con Catania e Sant'Agata Li Battiati.

Su di esso il comune esercita, in modo pieno ed esclusivo, ogni potestà amministrativa, esaltandone le specificità territoriali e le vocazioni autonome.

La modifica dei confini del territorio comunale può avvenire, nel rispetto della legge, solo previa consultazione popolare nelle forme previste dal presente statuto. La sede legale del comune è presso il Palazzo di Città, sito in piazza Mazzini, n. 1.

La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

Emblema del comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto nell'allegato "A".

Sono vietati l'uso e la riproduzione dei simboli identificativi del comune per fini non istituzionali.

Art. 3

Principi

L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti e dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, e attribuendo le responsabilità pubbliche alle strutture territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini.

Il comune si ispira, altresì, al rispetto e alla piena attuazione dei principi di pari opportunità, di tutela delle minoranze, di partecipazione, di solidarietà, di valorizzazione e difesa dell'ambiente della salute e della famiglia.

Il comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, l'ambiente, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali, ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo.

Partecipa fattivamente alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, favorendo forme di cooperazione ed integrazione tra questi ultimi, nella piena valorizzazione dei valori dell'autonomia locale quale momento essenziale di democrazia e libertà, in conformità ai principi della Costituzione italiana e della Carta europea dell'autonomia locale.

Art. 4

Autonomia normativa e statuto

L'autonomia normativa del comune si esercita nelle forme e con il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

In tale ambito, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del comune.

Esso, conformemente ai principi della Costituzione repubblicana ed alle leggi dello Stato e della Regione:

a) contiene i principi e i valori ispiratori dell'attività amministrativa del comune;

b) detta norme sul funzionamento e le attribuzioni degli organi istituzionali del comune;

c) stabilisce le regole fondamentali per l'organizzazione degli uffici, dei servizi pubblici, delle attività di programmazione finanziaria;

d) istituisce e regola in via generale gli istituti di partecipazione e trasparenza amministrativa e la figura del difensore civico;

e) detta le regole generali anche in materie non espressamente richiamate dalla legge, prevedendo forme adeguate di garanzia per le minoranze politiche, culturali, etniche, religiose.

Nella gerarchia delle fonti interne di produzione giuridica, lo statuto è fonte primaria e sovra ordinaria: a esso si conformano i regolamenti comunali e l'attività amministrativa.

Nell'ambito degli istituti di partecipazione popolare disciplinati dal titolo VI, è ammessa l'iniziativa popolare per la proposta di modifica del presente statuto. A tal fine un numero di elettori non inferiori ad 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali potrà proporre al consiglio comunale un progetto di modifica redatto in articoli.

Il consiglio comunale assicura l'aggiornamento e l'adeguamento del presente statuto, in relazione al mutamento delle esigenze e dei bisogni della comunità. Nessuna modifica è, tuttavia, possibile nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale. Il regolamento dei lavori consiliari individua le commissioni competenti ad esercitare un controllo permanente sulla attuazione del presente statuto e ad elaborare eventuali proposte di modifica.

Qualora, per effetto di legge, si rendesse necessario adeguare lo statuto o i regolamenti comunali, gli organi competenti procederanno, salvo diversi termini di legge, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 5

I regolamenti

Il comune ha potestà regolamentare esclusiva in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

In particolare, il comune emana regolamenti, quali fonti normative secondarie:

a) nelle materie specificatamente indicate dalla legge e dal presente statuto;

b) nelle materie rientranti nelle funzioni amministrative del comune.

La competenza di adottare i regolamenti comunali spetta, in via generale, al consiglio comunale, salvo che la legge stabilisca diversamente.

Gli schemi di regolamento dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima della discussione in consiglio, presso l'ufficio di presidenza, in modo che ne sia assicurata in forme adeguate la conoscenza a chiunque ne voglia prendere visione, anche al fine di proporre preventive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento dei lavori consiliari disciplina il procedimento di proposta e approvazione degli atti normativi, assicurando adeguate garanzie di partecipazione alla discussione e al voto ai singoli consiglieri e ai gruppi di minoranza.

I regolamenti approvati dal consiglio comunale entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo al momento in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Il testo del regolamento approvato, salvo in ogni caso le forme di pubblicità previste dalla legge, è pubblicato, per novanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune e nelle bacheche delle delegazioni comunali.

Una copia del regolamento è depositata presso l'U.R.P.

Art. 6

Funzioni e obiettivi

Il comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile.

Il comune riconosce il ruolo sociale degli anziani ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

Il comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.

Il comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute e alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine è anche istituito un garante nominato dal sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.

Il comune valorizza l'autonomia dei territori e delle comunità, in particolare, ricerca e attua ogni utile forma di decentramento, anche attraverso l'esercizio dei poteri di costituzione di circoscrizioni di decentramento. Le relative modalità attuative sono stabilite con regolamento.

Il comune in particolare:

a) conserva e valorizza le colture e le attività tradizionali, il patrimonio architettonico e la flora zonale;

b) salvaguarda la propria integrità territoriale, tutela e regola i rapporti intercomunali, soprattutto per quanto riguarda la delimitazione delle funzioni amministrative tra il comune di Catania e Canalicchio;

c) concorre, nell'assolvimento delle proprie funzioni, alla determinazione ed all'attuazione dei piani e dei programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea;

d) garantisce l'assistenza sociale alle persone in stato di bisogno e si adopera attivamente per superare ogni forma di discriminazione sociale, favorendo e sostenendo ogni iniziativa di solidarietà;

e) promuove l'attività culturale e sportiva, in particolare nei giovani, collaborando con gli enti di promozione a carattere regionale e nazionale. Valorizza l'associazionismo culturale e sportivo di base, concorrendo al suo sostegno finanziario, soprattutto per quanto riguarda l'incremento del patrimonio infrastrutturale pubblico;

f) impronta la propria attività amministrativa ai principi di pari opportunità tra i sessi, combattendo ogni forma di discriminazione della donna nell'ambiente sociale, culturale, economico ed istituzionale. Istituisce, nelle forme di cui al presente statuto, organismi di garanzia e di tutela delle pari opportunità;

g) assicura la salubrità dell'ambiente, attraverso il controllo e l'eliminazione di ogni fonte di inquinamento e la corretta gestione dei rifiuti;

h) promuove iniziative di lotta contro la diffusione ed il commercio delle sostanze stupefacenti, privilegiando gli interventi di prevenzione e corretta informazione soprattutto tra i giovani;

i) tutela, incoraggia e promuove il volontariato sociale, sia di ispirazione cristiana e religiosa che laica;

j) riconosce e tutela, in ossequio alle leggi vigenti, i diritti dei portatori di handicap, operando attivamente, nell'ambito delle proprie competenze, per l'abbattimento di ogni barriera architettonica;

k) assume, quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle sue competenze, la lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità;

l) favorisce, anche attraverso opportune forme di partecipazione alla vita istituzionale dell'ente, la integrazione dei cittadini extracomunitari in regola con le leggi sull'immigrazione.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Organi di Governo

Art. 7

Organi rappresentativi del comune

Sono organi del comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale.

Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del comune, l'esercizio delle competenze previste dallo statuto nell'ambito della legge.

Gli amministratori comunali si conformano a principi di dignità, trasparenza, assoluto disinteresse personale. Essi, conformemente alle leggi in materia, renderanno nota la propria situazione patrimoniale, depositando negli uffici competenti tutta la documentazione necessaria.

La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, con obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.

Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.

Art. 8

Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e del coniuge o del convivente, nei confronti del comune o aziende comunali soggette al controllo o vigilanza del comune.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.

Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.

Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, di somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del

comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 9

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale dura in carica 5 anni. L'elezione dello stesso, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, l'ufficio di presidenza. I gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

Il consiglio comunale gode di autonomia organizzativa e dispone di risorse finanziarie nei limiti di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto espressamente dalla legge e dal presente statuto, la convocazione del consiglio comunale, l'organizzazione interna, l'ordine delle sedute, le modalità di discussione e votazione, le garanzie per le minoranze, sono stabilite dal regolamento dei lavori consiliari.

L'approvazione del regolamento e le sue successive modifiche devono avvenire a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Salve le previsioni di spesa per l'esercizio ed il funzionamento ordinario del consiglio comunale, il bilancio di previsione, compatibilmente alle esigenze di stabilità finanziaria dell'ente, potrà contenere appositi capitoli di spesa da destinare ai compiti istituzionali e di rappresentanza del consiglio comunale.

Il regolamento dei lavori consiliari disciplina la gestione delle risorse, rimettendone la competenza all'ufficio di presidenza.

Art. 10

Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività politico-amministrativa

Spetta al consiglio comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del comune, consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale, definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei ser-

vizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti pubblici, comuni province e consorzi;

b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi e quant'altro stabilito dalla legge in materia di urbanistica ed edilizia;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;

f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dal pubblico incanto in materia di lavori pubblici e pubbliche forniture.

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico amministrativo.

Attività di controllo

L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione annuale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.

In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del comune presso gli enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni ed interrogazioni.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.

Art. 11

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione

comunale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione è nominata dal presidente del consiglio ed è composta da un numero di consiglieri designati dai capigruppo, proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo consiliare.

La commissione è presieduta da un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

Il presidente convoca le riunioni della commissione e ne coordina l'attività. Quest'ultima può disporre audizione delle persone a conoscenza dei fatti ed ha accesso a tutti gli atti amministrativi, anche di natura riservata, con l'osservanza delle cautele del caso.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, rappresentanti del comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati all'oggetto dell'indagine.

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

Art. 12

I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e gli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali e di ogni atto relativo all'esercizio dell'attività amministrativa, compresi gli atti espressione della capacità di diritto privato del comune. La documentazione potrà essere consegnata in forma cartacea o informatica.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i consiglieri comunali rivolgeranno le loro istanze al funzionario responsabile dell'ufficio o settore, ricevendo, tuttavia la più ampia collaborazione da parte di tutti i dipendenti assegnati all'ufficio o settore, compatibilmente con la ordinaria attività degli uffici e senza intralciare le relazioni con gli utenti dei servizi comunali.

Ai consiglieri comunali è trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio. Una copia di tali deliberazioni è sempre trasmessa all'ufficio di presidenza.

Una copia delle determinate sindacali e dirigenziali è sempre trasmessa all'ufficio di presidenza, restando a disposizione dei consiglieri che intendano prenderne visione.

Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.

Lo status economico e normativo dei consiglieri comunali è stabilito dalla legge.

Art. 13

Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.

L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.

L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.

Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione contengono obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.

Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.

Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 23 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dalla legge.

Art. 14

Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al presidente del consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.

Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.

Art. 15

Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale nella prima seduta, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga previste dalla legge, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.

L'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione; nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice: se dopo la seconda votazione nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza semplice, si procede ad una ulteriore votazione nella quale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e, a parità, quello con la maggiore cifra elettorale individuale.

L'elezione del vice presidente, avviene con le medesime modalità.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere anziano.

La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio comunale, la violazione dello statuto dell'ente, del regolamento comunale e l'inosservanza delle normative in genere possono comportare per il presidente ed il vice presidente del consiglio la revoca dell'incarico.

Una mozione motivata di revoca deve essere presentata almeno dai due terzi dei componenti del consiglio.

La mozione, votata per appello nominale entro dieci giorni dalla presentazione ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica di presidente o di vice presidente.

Art. 16

Il presidente

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige il dibattito, sovrintende all'osservanza del regolamento dei lavori consiliari, annuncia il risultato delle votazioni sia palesi che segrete con l'assistenza di tre scrutatori da lui designati, assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle votazioni, può sospendere e sciogliere la seduta, nonché ordinare l'allontanamento dall'aula dei consiglieri in casi di eccezionale gravità. Può chiedere l'as-

sistenza della forza pubblica in casi di grave turbamento dei lavori del consiglio comunale. Norme di maggiore dettaglio sono contenute nel regolamento dei lavori consiliari.

Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio.

Al presidente sono assicurati idonei locali all'interno della sede comunale, provvisti di arredi e infrastrutture informatiche.

Art. 17

Il consigliere anziano

È consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.

In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

Qualora non siano presenti in aula il presidente ed il vice presidente, il consigliere anziano presente assume le funzioni del presidente.

Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 18

L'ufficio di presidenza

Il presidente e il vice presidente compongono l'ufficio di presidenza, con compiti di preparazione dei lavori del consiglio comunale, nonché di ausilio ai compiti istituzionali dei singoli consiglieri.

L'ufficio di presidenza organizza le iniziative di informazione, di studio, di rappresentanza istituzionale promosse dal consiglio comunale.

All'ufficio di presidenza sono assegnati idonei locali e personale adeguato, organizzati in struttura ricompresa, in posizione autonoma ed indipendente, nell'organizzazione burocratica del comune e facente capo alla segreteria generale del comune.

L'ufficio di presidenza gestisce, su indirizzo del consiglio comunale, i fondi di bilancio assegnati annualmente e di cui all'art. 9, ultimo comma.

Art. 19

I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.

Ogni gruppo nomina un capogruppo.

Il capogruppo otterrà previa specifica richiesta, ai fini dell'espletamento del mandato, ai sensi delle normative vigenti, senza alcuna spesa, copia degli atti deliberativi della giunta municipale, delle determine ed ordinanze sindacali e delle determine dirigenziali ritenute necessarie per l'espletamento del mandato.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni la maggiore cifra elettorale individuale.

Ai gruppi consiliari sono assegnati, compatibilmente con le disponibilità logistiche dell'ente ed in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo, risorse e idonei locali provvisti di arredi necessari.

Il capogruppo ha la facoltà di intervenire senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni ove non sia presente, quale componente, un consigliere appartenente al proprio gruppo. La partecipazione del capo gruppo non viene computata ai fini della determinazione della validità della seduta.

Art. 20

La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio, con i compiti di programmazione ed organizzazione dei lavori del consiglio comunale. Nel rispetto della normativa inerente al documento informatico, l'avviso di convocazione si deve trasmettere con le medesime modalità di cui al successivo art. 23.

Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del comune.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.

Alla conferenza dei capigruppo partecipano solo i consiglieri che rappresentano un gruppo regolarmente costituito come previsto dall'art. 19.

Art. 21

Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.

Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza.

Le commissioni consiliari, a norma di regolamento possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione. L'avviso di convocazione ed i relativi atti devono essere trasmessi mediante posta elettronica certificata all'indirizzo depositato dai consiglieri comunali facenti parte la commissione ed al capogruppo di cui all'art. 19, ultimo comma, ove si utilizzi tale modalità, i termini per il recapito decorrono dalla data e dall'orario registrati sui sistemi informatici.

Art. 22

Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie si svolgono ogni mese su convocazione del presidente; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.

La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.

Art. 23

La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di ciascun componente il consiglio comunale, ai singoli consiglieri:

- per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
- per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata. La conferenza dei capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato nel sito del comune di Tremestieri Etneo assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.

Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto al voto.

Art. 24

L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

È data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.

Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.

Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del comune e l'ufficio di presidenza almeno tre giorni prima delle sedute o almeno ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza.

Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

Art. 25

Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri, comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

Ogni proposta di deliberazione deve essere munita del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria.

Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.

Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e, di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e modificato dall'art. 12, legge regionale n. 30/00 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e altri atti che non hanno valenza deliberativa.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in ordine del giorno o risoluzione.

Art. 26

Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.

Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica salvo che la legge o il presente statuto prevedano, anche indirettamente, una maggioranza costitutiva diversa.

La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta e il suo automatico rinvio ad una seconda convocazione nel giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 27

Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.

Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Nel caso in cui il computo del quorum assommi cifre percentuali si procede all'arrotondamento per eccesso.

I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 8. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza deliberativa.

Art. 28

Criteri e modalità per le nomine

Salvo specifiche previsioni di legge, la competenza in materia di nomine spetta al sindaco.

Nei casi tassativamente previsti dalla legge, il consiglio procede alle nomine con l'osservanza dei seguenti criteri e modalità:

- a) selezione in base a "curricula" comprovanti la sussistenza di requisiti professionali, tecnici di anzianità, necessari in relazione alla nomina di che trattasi;
- b) adeguata rappresentanza delle minoranze politiche;
- c) adeguata rappresentanza di entrambi i sessi.

Il regolamento per i lavori consiliari disciplina il procedimento di nomina, sia con riguardo alle modalità di presentazione delle candidature, sia con riferimento alle modalità della votazione.

Art. 29

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente che presiede l'adunanza e con il consigliere anziano.

Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.

Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.

Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.

Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'U.R.P., a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.

Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.

Art. 31

La giunta comunale

La giunta è nominata dal sindaco, che esercita anche i poteri di revoca.

È organo di governo e di amministrazione del comune. Collabora col sindaco per l'attuazione dell'indirizzo politico, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

I requisiti per la nomina e le cause di incompatibilità degli assessori, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione della giunta sono disciplinati dalla legge.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 32

Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce anche, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

È presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.

Le sedute non sono pubbliche, ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.

Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza dei componenti in carica.

Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei presenti.

Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 8.

Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzi e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.

Art. 33

Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta, nell'esercizio delle funzioni di governo ed amministrazione, svolge attività propositive, di impulso e di raccordo nei confronti del consiglio comunale e dell'apparato burocratico del comune; attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale e svolge attività di amministrazione attiva nei limiti stabiliti dalla legge. Salve specifiche previsioni di legge, la giunta in particolare:

- predisporre gli schemi di regolamenti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
- elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
- predisporre gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo;
- elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- adotta direttive ed indirizzi nei confronti dei funzionari comunali per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive dell'azione amministrativa ed assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva al segretario comunale e ai dirigenti;
- indica criteri e direttive, nei limiti regolamentari e di legge, per l'erogazione di contributi e sostegni economici per l'accesso a servizi o benefici;

- adotta ogni deliberazione nelle materie indicate dall'art. 15, legge regionale n. 44/91 ove non attribuite alla competenza del consiglio o dei funzionari comunali;
- determina la dotazione organica dell'ente;
- approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- adotta, nel rispetto dei C.C.N.L., tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di procedure concorsuali ed assunzione di personale;
- procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.

Art. 34

Gli assessori

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nelle deleghe predette. Con gli stessi limiti di competenza svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere liberamente revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità di decadenza e ostative all'assunzione della carica, e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco:

— le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.

Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Art. 35

Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comu-

nale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, della politiche sociali e del lavoro.

Art. 36

Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.

È assessore anziano, ad ogni fine, previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.

Art. 37

Il sindaco

Il sindaco dura in carica cinque anni; è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge.

Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.

Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

Quando, nell'esercizio del potere di nomina, non sia possibile assicurare adeguata rappresentanza ad uno dei due sessi, il sindaco è tenuto a dare adeguata motivazione. Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge o affini entro il secondo grado.

È ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.

Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge.

Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, fermo restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

Ogni dodici mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche della giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 38

Competenze di amministrazione

Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;
- c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) impartisce direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
- e) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
- f) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
- h) formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- i) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
- l) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- m) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
- n) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) rappresenta in giudizio il comune, agisce e reside in giudizio, ovvero ne attribuisce l'incarico, previa una mera valutazione tecnica circa l'opportunità della lite da parte del responsabile dell'ufficio legale del comune e/o del responsabile ufficio tributi e comandante P.M. per ciò che attiene al contenzioso tributario ed extratributario e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;
- q) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
- r) adotta ogni altro provvedimento ai sensi dell'art. 35, secondo comma.

Art. 39

Competenze di vigilanza

Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) vigila sull'attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;

d) può disporre l'acquisizione di atti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

f) impartisce, nelle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.

Art. 40

Competenze di organizzazione

Il sindaco:

- a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
- b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
- c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presenti le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
- d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale.

Art. 41

Competenze quale ufficiale del governo

Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.

Art. 42

Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.

Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.

Titolo III

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Organizzazione, personale, procedimento

Art. 43

Principi generali

L'attività amministrativa del comune e la sua organizzazione si conformano ai seguenti criteri generali:

— distinzione e separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, di esclusiva competenza dei dirigenti;

— suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto e distinguendo tra quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto;

— coordinamento, interazione e interconnessione dell'azione amministrativa, anche attraverso sistemi di comunicazione informatica tra gli uffici e tra questi e gli utenti;

— massima flessibilità organizzativa, attraverso il razionale impiego delle risorse umane e la valorizzazione e la rotazione delle professionalità interne, nonché attraverso il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale;

— rispetto dei contratti collettivi di lavoro e valorizzazione della contrattazione decentrata in funzione dell'efficienza dei servizi comunali e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

— responsabilità di risultato dei funzionari dell'ente;

— ottimale e tempestivo soddisfacimento delle esigenze dei cittadini ed utenti e garanzia di imparzialità e trasparenza nella gestione dei servizi;

— semplificazione delle procedure interne e adozione generalizzata di sistemi di controllo;

— rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della normativa in materia di privacy.

Art. 44

Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse in conformità agli strumenti normativi il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.

Gli obiettivi e i programmi e/o progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.

La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo i criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.

Art. 45

Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune, nel rispetto delle prescrizioni imperative di legge, dei principi espressi nel presente statuto e degli obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, riflette esigenze di massima funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, nel rispetto dei principi e criteri di cui al presente statuto, le strutture - amministrative, tecniche e contabili - nelle quali si suddividono i rami dell'amministrazione, disciplinando l'articolazione dei servizi e la dotazione organica.

Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario.

La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando, rispetto a ciascun profilo professionale, i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.

Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.

La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuati anche all'interno delle strutture complesse.

I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.

Inoltre, concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

Art. 46

Il segretario del comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune.

Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitegli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.

Art. 47

Il direttore generale

Il sindaco può nominare per un periodo non superiore al proprio mandato, previa deliberazione della giunta comunale, il direttore generale dell'ente, previa valutazione del titolo di laurea posseduto e del curriculum professionale, sulla base delle esperienze, delle capacità professionali e delle attitudini manageriali dimostrate, con particolare riferimento alle competenze organizzative e di gestione delle risorse umane e finanziarie.

Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente, esercitando tutte le competenze previste dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla convenzione di nomina:

- assicura, anche con proposte e pareri, la concreta attuazione del processo di programmazione dell'ente;
- traduce le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale in obiettivi, piani e programmi di attività;
- elabora, con il concorso dei dirigenti, la proposta di bilancio e di PEG;
- definisce gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi; coordina i sistemi di pianificazione e di controllo di gestione;
- promuove l'introduzione di metodi di gestione ed organizzazione idonei ad assicurare l'efficienza e l'operatività dell'ente;
- coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti; assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.

I rapporti tra direttore generale e segretario generale sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

Il direttore generale può, prima della scadenza dell'incarico, essere revocato, con atto motivato e previa delibera della giunta, dal sindaco a cui compete la valutazione dei risultati dell'attività.

Art. 48

Il vice segretario

Il vice segretario è nominato dal sindaco tra i funzionari apicali dell'ente in possesso di particolare esperienza e professionalità.

Il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, beneficiando del trattamento economico e normativo stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 49

I dirigenti

Sono dirigenti i funzionari dell'ente che svolgono funzioni dirigenziali.

Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa dell'ente. Essa è esercitata in conformità agli indirizzi definiti dagli organi politici, nel rispetto delle modalità indicate dal segretario comunale.

I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici, dei servizi e coordinamento delle aree poste sotto la loro direzione. Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza da parte del personale assegnato, dei doveri d'ufficio e, in modo particolare, dell'orario di lavoro e del corretto sollecito adempimento delle prestazioni lavorative.

Sono di esclusiva competenza dei dirigenti tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, tra i compiti degli organi di governo e tra quelli spettanti al segretario comunale.

L'individuazione dei funzionari dell'ente cui riconoscere funzioni dirigenziali, la nomina, le responsabilità, le funzioni, i compiti e le modalità di espletamento dell'incarico sono stabiliti, nell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tale regolamento stabilisce altresì:

- a) modalità e criteri per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali;
- b) retribuzione delle funzioni dirigenziali;
- c) durata e revoca dell'incarico.

Art. 50

Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti, per controllare e valutare la gestione al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
- valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

Art. 51

Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.

L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.

Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.

Il comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.

Art. 52

Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 53

Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso:

Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.

Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine cui è possibile ricorrere.

Art. 54

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'Amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti di terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Forme associative, gestione, tariffe

Art. 55

Servizi pubblici locali

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.

Il comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme di legge, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, scegliendo, anche attraverso opportune valutazioni comparative, le modalità ottimali. In ogni caso, trovano applicazione le norme in materia di qualità dei servizi pubblici locali e di carte dei servizi.

In ogni caso, le superiori nomine devono essere adeguatamente motivate e supportate da requisiti specifici di professionalità e competenza.

Art. 55/bis

Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Il comune, ai sensi della vigente normativa, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni che abbiano quale unico scopo la gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

Art. 56

Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo

le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario e tenendo presente i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati, specificazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del comune.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Programmazione e gestione del bilancio

Art. 57

Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.

Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi ed attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.

Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, ferme restando le disposizioni previste dalla legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 58

La programmazione finanziaria

Il comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti, in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.

La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'Ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.

Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.

Art. 59

La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.

Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

Art. 60

Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 61

La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di

organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai congegnatari definiti dal regolamento di contabilità.

L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 62

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e gli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.

Il comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni.

Per la riscossione delle entrate tributarie il comune prevede di norma, a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.

Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Art. 63

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale, affida la revisione economico-finanziaria all'Organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo

apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.

Art. 64

Collegio dei revisori

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico e per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione; l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

Art. 65

Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.

È controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.

Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio, alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.

Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.

Art. 66

Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il comune provvede mediante contratti.

Il comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.

La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, per relazione:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia, dal regolamento del cottimo appalto, dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare, per quanto non previsto, comunque, dalla normativa vigente in materia.

La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione;

i verbali di aggiudicazione sono pubblicati e diventano definitivi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del comune, il dirigente dell'ufficio interessato, mentre al rogito provvede il segretario generale.

Titolo VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Consultazione, partecipazione, accesso

Art. 67

Partecipazione popolare

Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il comune promuove:

a) organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;

c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione.

Art. 68

Il diritto di udienza

I cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dagli amministratori e dai responsabili degli uffici interessati, in relazione alle rispettive competenze, per esporre problemi e questioni.

Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati.

Salvo diverse e più puntuali prescrizioni di legge o regolamentari, ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto proporre un reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e chiedendo di essere sentito.

L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.

Art. 69

Azione popolare, istanze e petizioni

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, secondo la disciplina e i principi, anche processuali, stabiliti dalla legge.

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:

a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;

b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.

Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.

Il regolamento determina le ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo.

Art. 70

Altre forme di partecipazione

a) Il comune, nei procedimenti che interessano particolari settori della popolazione, può procedere alla consultazione dei soggetti interessati mediante questionari, assemblee, audizioni o mediante l'interpello dei rappresentanti di categoria, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le consultazioni di cui al comma precedente sono indette dal sindaco, di sua iniziativa su proposta della giunta o di 1/3 dei consiglieri assegnati al comune.

b) L'istruttoria pubblica garantisce la partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione di atti normativi o amministrativi del comune che abbiano carattere generale.

Prima che venga emanato il provvedimento finale, viene istituito un pubblico contraddittorio nel quale il sindaco, i gruppi consiliari, le associazioni, i comitati o i gruppi di cittadini portatori di interessi non individuali, possono partecipare tramite un esperto.

Delle risultanze dell'istruttoria dovrà essere fatta menzione nel provvedimento finale.

L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta del sindaco, di due capigruppo o quando ne facciano richiesta almeno 200 persone.

Art. 71

Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Restano salve le prescrizioni di legge a tutela della riservatezza delle persone.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

Le aziende e gli enti dipendenti dal comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dalla legge.

Art. 72

Associazionismo e partecipazione

Il comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Art. 73

Referendum

Il comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popo-

lare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni di interesse generale.

La partecipazione ai referendum è estesa a tutti cittadini maggiorenni, comunitari ed extracomunitari, purché residenti nel territorio comunale.

Il quesito oggetto del referendum da sottoporre agli elettori deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, a cui possa essere risposto possibilmente con un SI o con un NO.

Il regolamento determina, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e di quelli successivi, le modalità per garantire una adeguata informazione sul contenuto del referendum, nonché le regole procedurali per la sua indizione e svolgimento e la proclamazione dell'esito, ispirandosi, ove possibile, alle modalità generali dei referendum disciplinati dalla legge.

Una apposita commissione speciale, formata da segretario comunale, dal dirigente dei servizi demografici ed elettorali e dal presidente del consiglio comunale, dichiara con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum.

La medesima commissione presiede alla regolarità della procedura referendaria, con particolare riferimento alla raccolta ed autenticazione delle firme.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) i provvedimenti nelle materie relative a elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e alla disciplina giuridica del personale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
- c) i regolamenti interni, relativamente ai soli referendum consultivi e abrogativi;
- d) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e relativi allegati;
- e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
- g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;
- h) ogni altro atto o provvedimento sottratto, per legge o per sua natura, alla disponibilità referendaria.

I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Art. 74

Il referendum consultivo

Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'Amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio comunale, la vita economica, sociale e culturale della comunità.

Il referendum può essere promosso da almeno il 15% degli elettori aventi diritto ai sensi del superiore art. 73, secondo comma, le cui firme risultino autenticate nelle forme di legge, oppure da un terzo dei consiglieri assegnati al consiglio comunale.

Art. 75

Il referendum propositivo

Il referendum propositivo è indetto dal sindaco e può avere ad oggetto una motivata proposta di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco.

Il referendum può essere promosso da almeno il 15% degli elettori aventi diritto ai sensi del superiore art. 73, secondo comma, le cui firme risultino autenticate nelle forme di legge, oppure da un terzo dei consiglieri assegnati al consiglio comunale.

Non si fa luogo al referendum propositivo qualora almeno 30 giorni prima della consultazione popolare l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.

Art. 76

Il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è indetto dal sindaco e può avere ad oggetto la richiesta di abrogazione totale o parziale di atti, provvedimenti, programmi, piani, adottati da organi comunali.

Il referendum può essere promosso da almeno il 20% degli elettori aventi diritto ai sensi del superiore art. 73, secondo comma, le cui firme risultino autenticate nelle forme di legge, oppure da un terzo dei consiglieri assegnati al consiglio comunale.

Art. 77

Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum, ai sensi degli artt. 74 e 75, è approvato se alla votazione ha partecipato almeno un terzo più uno degli aventi diritto ai sensi del superiore art. 73, secondo comma, e se è stato raggiunto il 50% più uno di voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

In caso di referendum abrogativo ovvero di referendum avente ad oggetto modifiche del territorio comunale, è necessaria una percentuale di votanti pari ad almeno il 70% più uno degli aventi diritto ai sensi del superiore art. 73, secondo comma.

Il risultato del referendum, discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, impegna l'Amministrazione a dare corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Art. 79

Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di

atti di altri enti o di organi della Pubblica Amministrazione.

La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, in particolare alle leggi regionali n. 25 e n. 30/00.

Art. 80

Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

I principi statuari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.

Art. 81

Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 82

Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmettere copia al Ministero dell'interno.

STEMMA E GONFALONE
DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
APPROVATI CON
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEL 5 MARZO 1984



Descrizione

Stemma: Troncato semipartito: nel primo di campo di cielo, all'Etna al naturale, innevato sulla cima, fumante, col fumo posto in sbarra, di bianco; nel secondo di verde, alle tre chiese d'argento, ordinate in sbarra, munite di campanili, posti due a sinistra, e quello della chiesa in capo, a destra, la chiesa mediana più grande; nel terzo di rosso, all'ovale d'azzurro, caricato dalla lettera M della Beata Vergine Maria d'oro, ornata da dodici stelle d'oro, poste in cerchio, l'ovale accompagnato in punta da due rami d'olivo di verde, in decusse. Ornamenti esteriori da comune.

Gonfalone: Drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: comune di Tremestieri Etneo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con le bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiai d'argento.

STATUTO DEL COMUNE DI PACHINO (Provincia di Siracusa)

Modifiche

Lo statuto del comune di Pachino è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 2004.

Con delibera n. 4 dell'11 febbraio 2013 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni come di seguito riportato:

Capo I (CONSIGLIO COMUNALE)

Art. 39

Mozione di sfiducia e revoca per il presidente e per il vice presidente del consiglio comunale

Il comma 3 di suddetto articolo è così modificato: "La mozione è approvata se votata favorevolmente, per appello nominale, da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati. Laddove non è determinabile la quantificazione dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a cinquanta".

Capo II (LA GIUNTA COMUNALE)

Art. 43

Composizione, nomina, durata, incompatibilità

L'art. 43, comma 5, è così modificato: "La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale".

L'art. 43, comma 6, dello statuto comunale è così modificato: "Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali".

Inserire all'art. 43 il seguente comma 12: "La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti".

Capo III (IL SINDACO)

Art. 50

Durata in carica, cessazione, mozione di sfiducia

Di integrare il summicitato articolo con i seguenti commi:

Comma 6: "La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo".

Comma 7: "La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione".

Comma 8: "La mozione è approvata se votata favorevolmente, per appello nominale, dai due terzi dei consiglieri assegnati. Laddove non è determinabile la quantificazione dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a cinquanta".

Comma 9: "Se la mozione è approvata favorevolmente consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, e si provvede alla gestione commissariale dell'ente, fino alla prima tornata elettorale utile".

(2013.37.2172)014

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armano Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cafat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bolletino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, datiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

